



TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

IL PRESIDENTE

Decr. n. 102/2026

Oggetto: Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.: sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX libro VI titoli II, V e V bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale nonché in materia di misure cautelari e relative impugnazioni.

Visto l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che apporta modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, prevedendo che *"...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) Tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione... sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche"*;

Visto l'art. 1 comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024, il quale statuisce che: *"sino al 31 dicembre, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1 lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal*

libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche ...fermo quanto previsto dai commi 1,2 e 3, sino al 31 marzo 2025 parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale..”;

Visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

Letta la delibera del CSM in data 12.12.2024, con allegato il parere della STO, con il quale si evidenziavano tutte le criticità derivanti dalle interazioni disfunzionali degli applicativi informatici in uso agli uffici giudiziari e, in particolare, nel fornire il proprio parere istituzionale sul testo del D.M. 206/2024, venivano già segnalati «*numerosi e significativi bug e difetti dell'applicativo che lo rendono ancora inidoneo a gestire fluidamente un settore strategico quale è la giurisdizione penale*» esortando al mantenimento del “doppio binario” con riferimento a tutti i procedimenti speciali e al giudizio ordinario (dibattimentale e predibattimentale) poiché «*il sistema concepito e sopra descritto rallenterà e complicherà lo svolgimento dei processi in un momento in cui è massimo lo sforzo per l'abbattimento dell'arretrato in ottica PNRR*» e, dunque, anche nell'ottica di scongiurare rallentamenti di rilevante impatto;

Richiamati i precedenti provvedimenti presidenziali n. 2 del 10 gennaio 2025, n. 28 del 14 febbraio 2025, n. 58 del 27 marzo 2025, n. 96/25 del 29 maggio 2025, n. 143/25 dell'11 settembre 2025 e n. 193 del 15/12/2025 e del 13/3/2026 con cui era stata disposta l'autorizzazione dei soggetti abilitati interni, ai sensi dell'art. 175 bis comma 4, c.p.p., a redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. C.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova) nonché relativi all'udienza dibattimentale e predibattimentale, dapprima, **fino alla data del 15 febbraio 2025 e, successivamente, fino alle date del 31 marzo 2025, del 30 aprile 2025, del 31 maggio 2025, del 15 settembre 2025, del 15 dicembre 2025, del 15 marzo 2026 e del 30 giugno 2026;**

Letta la relazione del Magrif settore penale predisposta, in ultimo, in data 12

giugno 2026, sentiti per le vie brevi il Presidente della Sezione Penale, i magistrati, togati ed onorari, del settore penale e rilevato che sono ancora state riscontrate persistenti aporie sull'applicativo APP che lo rendono non compatibile con il PPT quali, a titolo meramente esemplificativo:

- la particolare lentezza del sistema, che spesso impiega molto tempo per caricare i documenti che l'utente intende depositare, rendendo certamente macchinoso l'impiego di APP 2.0 per le attività seriali, connotate dalla ripetizione e, quindi, maggiormente incise dai rallentamenti; tale problema è stato più volte evidenziato dall'Ufficio Gip/Gup, che ha segnalato come ciò dilati notevolmente i tempi di lavorazione e, in alcuni casi, ha richiesto il ricorso al cartaceo;
- il peggioramento della consultazione del fascicolo informatico. Ed infatti, da un lato sono stati predisposti importanti miglioramenti nella gestione dei files, che l'utente può raccogliere anche in cartelle di lavoro evidenziando ciò che ritiene di maggior interesse e risultano più comoda anche l'interfaccia utente e migliorate le funzioni di passaggio da un documento all'altro, dall'altro lato, però, lo scarso numero di operatori Data Entry a disposizione dell'Ufficio ha notevolmente dilatato i tempi di caricamento sul sistema dei documenti acquisiti in cartaceo in udienza, circostanza alla quale deve aggiungersi la più recente tendenza degli stessi ad effettuare l'upload in categorie e con denominazioni che non permette una facile ricerca da parte del Magistrato;
- si registra spesso l'assenza su APP 2.0 dei verbali di trascrizione delle udienze, regolarmente presenti su TIAP a dimostrazione del corretto caricamento del file da parte degli addetti alla trascrizione; nei casi in cui tali documenti migrano su APP 2.0, poi, sono spesso denominati come "atti vari", con conseguente aumento della difficoltà di consultazione descritte;
- si segnala come gli eventuali documenti caricati su APP 2.0 dalle parti prima dell'udienza non possono essere espunti dal Giudice dal fascicolo nel caso in cui ne venga rigettata la produzione, con conseguenziale disallineamento tra il fascicolo cartaceo e quello digitale;
- si segnala, con specifico riferimento all'Ufficio Gip/Gup, un limite rispetto all'impiego della funzione "redigi atto in forma semplificata" in relazione alle istanze difensive già munite del parere digitale del P.M., posto che il sistema non permette di redigere il provvedimento del Giudice sul medesimo file (come, invece, sarebbe opportuno), ma impone il compimento di tale attività sull'istanza originaria, con la conseguenza che l'iter relativo a tale richiesta non è evincibile da un unico atto e si assiste ad un inevitabile proliferazione dei documenti presenti nel fascicolo digitale, con aumento delle difficoltà di consultazione sopra esplicitate;
- il concreto impiego dell'applicativo risulta notevolmente limitato dalla vetustà e inefficienza dei computer a disposizione del personale. Ed infatti, i PC d'aula



- sono obsoleti e la loro sostituzione risulta indispensabile per permettere ai Cancellieri di lavorare agevolmente su App 2.0 durante l'udienza;
- si ribadisce che un'eventuale gestione dell'udienza in modalità esclusivamente telematica per il tramite di App 2.0 impone la necessità di approvvigionamenti hardware ancora più consistenti, dovendosi predisporre delle postazioni (costituite da PC, collegamento ad Internet – con ulteriore problema di consentire l'accesso alla RUG ai Difensori - e scanner) non solo per il giudice ma anche per il P.M. e per le altre parti processuali;
 - si rappresenta la persistenza di un apparente problema di progettazione di App 2.0, che di fatto impedisce di utilizzare lo stesso come canale unico di gestione in aula del processo, ovvero la mancata previsione di accesso al sistema da parte degli utenti esterni: nel caso di depositi effettuati dal P.M. su App 2.0 (prima dell'udienza o, in presenza delle citate dotazioni informatiche, durante la stessa), infatti, gli atti non possono essere letti autonomamente dagli Avvocati che, quindi, si trovano costretti a chiedere un termine in udienza per la loro consultazione. Ne discende che, anche laddove si predisponessero delle postazioni in udienza per il P.M. e per gli Avvocati, il processo non potrebbe comunque celebrarsi con modalità esclusivamente digitali, perché l'eventuale deposito in udienza tramite App 2.0 di documenti da parte del P.M. non sarebbe consultabile dalle Difese, ma solo dal Giudice;
 - la strutturale impossibilità in assenza delle necessarie dotazioni informatiche di procedere al deposito telematico di documenti nel corso delle udienze, sia camerali che dibattimentali (nota problematica dell'acquisizione delle prove documentali in udienza);
 - l'ulteriore peggioramento venutosi a determinare in seguito all'introduzione, per il settore GIP/GUP, a decorrere dallo scorso 1 gennaio 2026, dell'obbligo di depositare – da parte di soggetti abilitati interni ed esterni – atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV de codice di procedura penale;
 - la delicatezza e la complessità delle misure cautelari – con particolare riferimento anche alla molteplicità dei provvedimenti rientranti in tale ambito - ha fatto emergere numerose inadeguatezze e disfunzioni operative dell'applicativo. Infatti, allo stato, APP non permette: a) una rapida individuazione dei provvedimenti caratterizzati da urgenza (da cui la necessità di provvedere nei termini perentori fissati dal codice di rito); b) la predisposizione di appositi “alert” che consentano una immediata visualizzazione – sia per il magistrato assegnatario che per il personale di cancelleria – del relativo provvedimento;
 - analogo deficit di rapida visualizzazione concerne gli atti e i documenti relativi ai fascicoli dei procedimenti giacenti sul ruolo dell'udienza preliminare (memorie difensive, nomine, istanze di rinvio, richieste di riti alternativi, ecc.);

- relativamente al settore archiviazioni, inoltre, si rappresenta il rischio, peraltro più volte concretizzatosi, dell'emissione di decreti di archiviazione in pendenza di atto di opposizione alla relativa richiesta presentato nell'interesse della persona offesa, con conseguente necessità – ancora oggi – della trasmissione tempestiva, in forma cartacea, del predetto atto unitamente alla richiesta di archiviazione del P.M.;

- la prossima imminente decorrenza dell'introduzione del binario unico anche in materia di intercettazioni con conseguenti ampiamente presumibili problematiche, sotto svariati profili, in sede di immediata applicazione in settori di estrema importanza e delicatezza;

- altre diffuse anomalie specificate in dettaglio nella relazione in ultimo depositata nonché, in massima parte, anche nelle precedenti relazioni;

Considerato che, a decorrere dall'1 gennaio 2025, è stato introdotto dal Ministero della Giustizia il regime obbligatorio del cosiddetto binario unico (mediante il deposito con modalità esclusivamente telematiche di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni) avente ad oggetto le fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per espletamento della messa alla prova), nonché quelle riguardanti l'udienza dibattimentale e quella predibattimentale accanto al regime del binario unico delle archiviazioni di cui agli artt. 408, 409, 410, 411, e 415 c.p.p., nonché alla riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p. regolato dal D.M. del 29 dicembre 2023 n. 2017;


Rilevato che, a decorrere dal 31 marzo 2025, è stato introdotto il regime del binario unico anche per i riti speciali di cui al Libro V Titoli I, III e IV (rito abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio immediato);

Rilevato che, a decorrere dall'1 gennaio 2026, è stato introdotto il regime del binario unico anche in materia di misure cautelari e relative impugnazioni.

Rilevato che è di imminente decorrenza l'introduzione del binario unico anche in materia di intercettazioni;

Ritenuto che si tratta di un provvedimento destinato ad incidere in maniera significativa sulle attività dell'udienza preliminare e del giudizio dibattimentale e suscettibile di generare problematiche di natura informatica in grado di ripercuotersi sull'attività processuale e sul lavoro dei magistrati e del personale, con un rallentamento delle risposte giudiziarie contrario anche al principio di celere definizione del procedimento penale, non essendo stato realizzato un adeguato periodo di sperimentazione, considerato che l'applicativo APP veniva aggiornato (mediante l'implementazione delle nuove funzionalità) soltanto nelle date del 16 dicembre 2024 e del 30 dicembre 2024;

Ritenuto che, pertanto, sussistano criticità derivanti dall'immediata obbligatorietà del regime del binario unico relativamente a fasi processuali



caratterizzate dall'assenza di un'adeguata sperimentazione e dalla mancata segnalazione della verifica della corretta gestione del flusso informatico;

Considerato che, allo stato, a seguito dell'entrata in vigore del testo governativo sopra indicato, emerge la necessità di procedere gradualmente all'implementazione dell'applicativo APP, ritenendo opportuno mantenere il regime del doppio binario (con la possibilità per i magistrati ed il personale amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale ed atti analogici) **almeno fino al 31 dicembre 2026**, al fine di consentire le opportune verifiche in ordine alle dotazioni necessarie per procedere all'utilizzo di APP, nonché per garantire un adeguato periodo di sperimentazione delle funzionalità introdotte recentemente, così da assicurare l'effettiva verifica della funzionalità degli strumenti informatici in dotazione e la segnalazione di profili problematici inerenti all'utilizzo dell'applicativo informatico;

Rilevato che tale sperimentazione, lungi dal volere ritardare la funzionalità del positivo progresso telematico del procedimento penale, appare tuttavia necessaria per evitare blocchi o rallentamenti negativi per il corretto esercizio della giurisdizione, specie nell'ottica di non generare conseguenze negative sul dato fondamentale del *disposition time*, la cui costante riduzione è prevista in base al progetto PNRR entro la data del 30 giugno 2026, e disservizio per una pronta risposta di giustizia nei confronti della collettività;

Rilevato che il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali non appare poter configurare alcuna nullità degli atti dal momento che le nullità in tema di forma e sottoscrizione dei documenti sono solo quelle tassativamente elencate nel codice di rito, con riferimento agli artt. 110 e 111, con possibilità, prevista dall'art. 111 bis c.p.p., di prevedere eccezioni nei casi di malfunzionamento;

P.Q.M.

ACCERTA ED ATTESTA

il malfunzionamento del sistema informatico APP del Tribunale di Marsala con decorrenza dall'1 gennaio 2025,

DISPONE

che i soggetti abilitati interni sono autorizzati, ai sensi dell'art. 175 bis comma 4, c.p.p., a redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova) nonché relativi all'udienza dibattimentale e predibattimentale ed, ancora, in materia di misure cautelari e relative impugnazioni e in caso di entrata in vigore, nel sotto indicato arco temporale di riferimento, anche in materia di intercettazioni, fino alla data del 31 dicembre 2026;



Tali atti saranno senza ritardo convertiti in copia informatica ad opera dell'Ufficio che li ha formati e ricevuti ai sensi dell'art. 110 comma quarto c.p.p.;

Gli atti e documenti formati e depositati in forma di documento analogico saranno convertiti, senza ritardo, in documento informatico ed inseriti nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 111 ter, comma terzo, c.p.p.;

Manda al Magrif del settore penale di dare corso ad ogni conseguente comunicazione ed adempimento e di provvedere a far pervenire ulteriore relazione entro la data del **15 dicembre 2026** per la verifica della funzionalità dell'applicativo in oggetto e della sussistenza di eventuali ulteriori disfunzioni;

Dispone di convocare in via d'urgenza, con separati provvedimenti, una o più riunioni dell'intero settore penale, dandone notizia al Magrif per il settore penale, al Dirigente Amministrativo, ai direttori del settore penale, al Procuratore della Repubblica e al Magistrato Referente per l'Informatica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, al fine di adottare misure organizzative idonee al raggiungimento degli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale vigenti in materia;

DISPONE

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito del Tribunale di Marsala; che il presente provvedimento venga, altresì, comunicato al Presidente della Corte di Appello di Palermo, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, ai giudici ordinari e onorari del settore penale, al Magrif del settore penale del Tribunale di Marsala, al Magrif della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, al RID, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala e alla Camera Penale di Marsala nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento della transizione digitale, Direzione Generale dei Servizi Automatizzati, al Consiglio Giudiziario di Palermo, al CSM –Settima commissione.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo con decorrenza dall'1 luglio 2026.

Marsala, 30 giugno 2026

Il Presidente del Tribunale
Alfonso Malato



TRIBUNALE di MARSALA
Depositato in Segreteria del Dirigente
Marsala, 30.06.2026.....
Il Funzionario Giudiziario
Manuela Crimaldi

